

VIDEOCONFERENZA ZOOM

IL SUD OVEST CHE PARTECIPA

**RETI DI IMPRESA E PROGETTI DI FILIERA PER RAFFORZARE IL
DISTRETTO RURALE**

1 Luglio 2021

Relatore: Avv. Francesco Mascia



● IL CONTRATTO DI RETE

➤ Il contratto di rete trova la sua disciplina

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e ss. del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

➤ Nozione

- Il contratto di rete tra imprese è uno strumento giuridico che consente alle imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (a differenza di quanto accade con la costituzione di una società o di un consorzio stabile o di cooperative)
- le singole imprese, quindi, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria indipendenza giuridica ed economica, perseguono, oltre al singolo interesse individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro rapporti in modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata dalle altre

➤ L'art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009 lo definisce come segue

- *“Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa”*

➤ L'ambito soggettivo

- Il contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori” indipendentemente dalla loro rispettiva natura (incluse le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali).
- Possono far parte del Contratto di rete anche i professionisti, ed è consentito altresì la possibilità di contrattualizzare reti miste imprese-professionisti

- Ciò è stato previsto dall'art. 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017
- *3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilita':*
- *a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;*

- L'ambito oggettivo
- Con il contratto di rete i partecipanti si impegnano reciprocamente a:
 - collaborare in forme e ambiti attinenti alle attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);
 - favorire lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.);
 - esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).

- In particolare, per quanto di interesse, la rete di impresa potrebbe partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici
- Ciò è espressamente previsto dall'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale
 - *“...Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici...Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”*

- Non rilevano inoltre ai fini della costituzione della rete
 - le dimensioni dell'impresa (che potrà essere piccola, media o grande);
 - l'attività svolta (che potrà riguardare settori diversi);
 - il luogo dove l'attività viene svolta (che potrà essere in tutto il territorio italiano)

- Elemento necessario è invece la redazione di un programma da allegare al contratto di rete
- Il programma di rete, infatti, individua gli obiettivi comuni e le attività economiche da svolgersi in comune tra le imprese. Ed è propedeutico all'esercizio delle attività in esso previste.

➤ Le Tipologie di rete

➤ Gli aderenti possono optare per un:

- 1) Modello contrattuale “puro” (c.d. “rete-contratto”);
- 2) Nuovo soggetto giuridico (c.d. “rete-soggetto”).

1) La rete “Contratto”

- La “rete-contratto” è la forma più snella e meno complessa
- Permette una collaborazione senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto alle imprese aderenti, senza dunque soggettività giuridica;
- Gli atti all’interno del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
- In questo caso, quindi, non si crea un nuovo soggetto e la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

- L'art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009 prevede che la tipologia di “rete - contratto” potrebbe prevedere (ma non obbligatoriamente)
 - l'istituzione di un fondo patrimoniale comune
 - e la nomina di un organo comune incaricato di gestire la rete
- La previsione di un organo comune e di un fondo patrimoniale non fanno acquisire necessariamente al contratto di rete la soggettività giuridica (salva la facoltà di acquisto della stessa qualora si decidesse in tal senso)

➤ Il fondo patrimoniale comune

- Il fondo patrimoniale comune consiste nella scelta dei retisti di gestire il proprio patrimonio istituendo un fondo comune attraverso conferimenti dei singoli partecipanti
- La costituzione del fondo non è obbligatoria in caso di “rete contratto” ma solo in caso di “rete soggetto”

- L'oggetto dei conferimenti nel fondo è, di norma, il denaro, ma non si può escludere che possa essere rappresentato anche dal godimento di un immobile, o da marchi, brevetti, strutture, impianti o macchinari. Sarà il contratto di rete a stabilirlo
- Per prassi le imprese prevedono un conferimento iniziale da impiegare nel pagamento dei costi di conclusione del contratto e di avvio delle attività di start up e un contributo fisso, con cadenza predeterminata (per esempio, annuale) sulla base delle attività di programma.
- Dal punto di vista tributario la presenza del fondo patrimoniale garantisce dei benefici fiscali.

➤ L'organo comune

- la norma definisce l'organo comune il soggetto *“incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”*
- viene nominato dalle singole imprese retiste
- potrebbe essere un organo monocratico o collegiale
- Agisce in rappresentanza delle singole imprese partecipanti alla rete (ma non della rete non avendo essa soggettività giuridica)

- A tale fondo si applicano gli artt. 2614 e 2615 del codice civile. In ogni caso, specifica l'art. 3 comma 4 quater
 - *“per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*

2) La rete “Soggetto”

- E' un contratto che prevede, a differenza della “rete contratto”
 - La costituzione di un nuovo soggetto giuridica diverso ed autonomo dalle imprese retiste
- L'obbligo di istituzione del fondo patrimoniale comune
- L'obbligo di nomina dell'organo comune e organo comune

● Forma e pubblicità del contratto di rete

- Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 definisce la forma adottabile per la stipula del contratto di rete. Le forme ammesse sono tre:
 - atto pubblico, che richiede l'intervento di un notaio per la redazione;
 - scrittura privata autenticata che anch'essa richiede la presenza del notaio ma solo per l'autenticazione delle firme dei partecipanti al contratto;

- atto scritto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti non autenticato ai sensi dell'art. 24 CAD) (per i contratti di rete privi di soggettività giuridica).
- atto scritto firmato digitalmente ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti autenticato ai sensi dell'art. 25 CAD (per i contratti di rete con soggettività giuridica)

- In tutti i casi il contratto dovrà essere redatto:
- secondo il modello standard tipizzato con decreto ministeriale
 - trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 *“Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”*.

Il contenuto del contratto di rete

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009, il contratto di rete deve contenere le seguenti informazioni:
 - il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
 - la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
 - l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

- la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;

- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

● La codatorialità e ed il distacco

➤ Ai sensi dell'art. 30 comma 4-ter del D.Lgs. 276/2003

- *“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”*

➤ La codatorialità

- Con il termine codatorialità si indica l'utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro
- Si tratta di una situazione per la quale, oltre al datore di lavoro originario, ci sono altri soggetti legittimati ad esercitare, insieme a questi, il potere direttivo e di conformazione sul personale

- E' discusso in giurisprudenza se il rapporto di lavoro vada ascritto soltanto ad una delle imprese retiste ovvero a tutte le medesime imprese.
- Secondo l'orientamento prevalente il rapporto di lavoro andrà ascritto in capo una delle imprese, la quale dovrà assolvere ai relativi adempimenti di legge, e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando che le altre imprese retiste saranno coobbligate in solido nei confronti del lavoratore (ai sensi dell'art. 1294 c.c.) (Circolare Ispettorato Nazionale del lavoro 29 marzo 2018, n. 7)

- Nell'ambito del contratto di rete la "gestione" del lavoratore deve essere dettagliatamente disciplinata dal contratto stesso
- E' nel medesimo contratto che andranno individuate le regole di "ingaggio", ossia:
 - chi ha il potere di richiedere la prestazione dei dipendenti delle altre imprese della rete;
 - chi controlla;
 - chi è responsabile per le eventuali violazioni.

- Occorre, pertanto, stilare un regolamento che contenga varie informazioni e adempimenti, tra cui:
 - come viene trasferito o condiviso il potere direttivo;
 - come organizzare un costante flusso di informazioni tra imprese in rete: orari, comportamenti disciplinarmente rilevanti, mansioni, eventuali indennità, trasferte, ecc. ;
 - come valutare i rischi e come prevenirli;
 - come individuare corrette metodologie per informare il lavoratore.

- L'Ispettorato Nazionale del lavoro con Circolare 29 marzo 2018, n. 7 ha chiarito che
- Requisiti formali: Perché si possa ipotizzare la codatorialità, occorre che, come previsto dall'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, si sia preventivamente proceduto alla iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese
 - Individuazione dei lavoratori: Se il contratto di rete prevede la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dal contratto di rete. Tali lavoratori devono essere formalmente assunti, assolvendo **i relativi adempimenti di legge da una delle imprese partecipanti**. Il datore di lavoro "originario" è tenuto anche al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

- **Trattamento economico e normativo:** Il personale in regime di codatorialità non può subire pregiudizi nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete. In pratica, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore che procede all'assunzione (anche se questo è una società cooperativa).
- **Responsabilità solidale:** Le eventuali omissioni relative al trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati; ciò perché i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale. Altrettanto a dirsi, sotto il profilo della responsabilità solidale, in relazione alle omissioni contributive.

➤ Il distacco

- il distacco si verifica quando un datore di lavoro (distaccante) pone a disposizione di un altro (distaccatario) uno o più lavoratori, per il soddisfacimento di un interesse della rete.
- Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 “In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”
- Il distaccante, pertanto, rimane titolare del rapporto di lavoro e responsabile sotto il profilo retributivo, contributivo e previdenziale, senza configurare così un nuovo rapporto di lavoro, ma dando luogo semplicemente ad una differente modalità esecutiva.

- La Corte di Cassazione (sentenza 11/02/2019 n. 3899), tuttavia, prevede che anche in caso di distacco sussista la responsabilità solidale di tutti i beneficiari della prestazione del lavoratore distaccato
- La responsabilità solidale scatterebbe in automatico dopo l'accertamento positivo della riferibilità del rapporto a tutti i datori coinvolti, indipendentemente dalla presenza degli elementi caratterizzanti la codatorialità
- In particolare, è sufficiente che uno stesso dipendente preli servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, rispondenti a differenti imprese e, tale attività sia svolta in modo indifferenziato, al punto da non poter distinguere chi ne sia il beneficiario
- Questo consentirebbe la configurabilità di una responsabilità in solido di tutti i datori di lavoro

Il “contratto di rete con causale di solidarietà”

- L’art. 3 comma 4 sexies del D.L. 5/2019 (come modificato dal DL Rilancio n. 34/2020 convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n.77), introduce nel nostro ordinamento
 - Il “contratto di rete con causale di solidarietà”
 - La ratio è quella di sostenere le imprese, soprattutto PMI, che intendono affrontare la crisi collaborando in filiera per tutelare l’occupazione.

- Art. 3 comma 4 sexies del D.L. 5/2019
- *“per gli anni 2020-2021 il contratto di rete “puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini **le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”**”*

➤ Nello specifico:

- Viene integrata la disciplina in materia di reti d'impresa, inserendo una nuova fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di "crescita" ma anche solidaristiche
- l'obiettivo è quello di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse

- viene data la possibilità alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali):
 - di impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
 - di inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d'impresa
 - ovvero di assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi, rendendo più agevole e flessibile l'utilizzo del personale nella rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco semplificato e della codatorialità.

- la rete dovrà essere costituita entro il 31.12.2021 ma la durata della stessa potrà essere ben superiore
- Aspetto fondamentale è che lo scopo dichiarato nel contratto di rete sia quello di favorire il livello occupazionale delle imprese retiste facenti parte della filiera e che detto scopo, sia posto all'interno di un programma di rete condiviso tra tutti i retisti.

- I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico
- Il Ministero, con Circolare n. 2/V del 9 ottobre 2020 ha precisato che
 - si possa dare vita ad una rete con causale di solidarietà, costituita da imprese di filiere diverse oppure da imprese di una stessa filiera, dove il presupposto è che vi siano alcune imprese in crisi e che le altre imprese della rete possano farsi carico dei dipendenti attraverso l'istituto del distacco e della codatorialità;
 - i contratti di rete di solidarietà abbiano natura di “reti contratto”
 - potranno essere predisposti con atto firmato digitalmente non autenticato e con l'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale

- Il contratto dovrà avere i seguenti elementi minimi:
- a) l'indicazione che trattasi di contratto di rete con causale di solidarietà;
- b) l'indicazione del provvedimento con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di emergenza che hanno determinato la crisi economica della filiera;
- c) l'indicazione dell'impresa referente ai fini degli adempimenti di natura giuslavoristica previsti dal comma 4-septies

- d) le specifiche clausole volte a conseguire l'obiettivo principale della rete (la salvaguardia occupazionale in settori dichiarati in crisi) mediante l'utilizzo di istituti giuslavoristici quali il distacco e la codatorialità ex art. 30, c. 4-ter, del DLGS 276/03;
- e) l'indicazione dell'organizzazione datoriale che ha assistito le parti, dotata delle caratteristiche indicate nel comma 4-octies

La partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici tramite il contratto di rete

- Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016
 - *“...Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici...Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”*

- L'Anac con Determinazione n.3 del 23 aprile 2013 puntualizza che ai fini della partecipazione delle reti di impresa alla gare di appalto
- I retisti *“devono pattiziamente decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell’oggetto del contratto di rete – pienamente riconducibile alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione dell’art. 3, comma 4-ter, lett. d) del citato d.l. n. 5/2009 – e nel contempo, di norma, prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto. Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune”*

- La modalità di partecipazione cambia a seconda che il contratto di rete abbia natura di “rete soggetto” o “rete contratto”
 - A) Rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)
- l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste

- B) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)
 - l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste

- c) Rete dotata di organo comune ma privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure organo comune privo dei requisiti di qualificazione
- l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013)